



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, XXX  
[...] (2013) XXX bozza

**ALLEGATO AL PARERE N. 05-2013 DELL'AESA**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

**del XXX**

**che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

# REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) gli operatori e il personale impegnato nell'utilizzo di certi aeromobili devono soddisfare i requisiti essenziali pertinenti di cui all'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008.
- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione deve adottare le norme di attuazione necessarie per la fissazione delle condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emesso dall'Agenzia in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

### ***Modifica al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione***

Il regolamento (UE) n. 965/2012 viene modificato come segue:

1. Nell'allegato I (Definizioni) viene inserita la seguente definizione:  
"(125) "cabina di pilotaggio sterile", qualsiasi periodo di tempo in cui i membri dell'equipaggio di volo non sono disturbati o distratti, fatta eccezione per questioni critiche per l'operazione in sicurezza dell'aeromobile o la sicurezza degli occupanti".
2. Nell'allegato III (parte ORO), il paragrafo ORO.GEN.110, lettera f), viene modificato come segue:

---

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

"(f) L'operatore deve stabilire le procedure e le istruzioni per l'impiego in sicurezza di ciascun tipo di aeromobile, inclusi i compiti e le responsabilità del personale di terra e dei membri d'equipaggio, per tutti i tipi di operazioni a terra e in volo. Tali procedure e istruzioni non prevedono che i membri dell'equipaggio svolgano, durante le fasi critiche del volo, attività diverse da quelle previste per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile. Le procedure e istruzioni comprendono le procedure per la cabina di pilotaggio sterile."

3. Nell'allegato IV (parte CAT), la numerazione del paragrafo CAT.GEN.MPA.125 viene modificata come segue:

"CAT.GEN.MPA.~~125~~126 Rullaggio di velivoli"

4. Nell'allegato IV (parte CAT) viene inserito il seguente paragrafo:

"CAT.GEN.MPA.125 Rullaggio di aeromobili

L'operatore deve stabilire le procedure per il rullaggio per garantire la sicurezza delle operazioni e aumentare la sicurezza in pista."

5. Nell'allegato VI (parte NCC), la numerazione del paragrafo NCC.GEN.120 viene modificata come segue:

"NCC.GEN.~~120~~121 Rullaggio di velivoli"

6. Nell'allegato VI (parte NCC) viene inserito il seguente paragrafo:

"NCC.GEN.120 Rullaggio di aeromobili

L'operatore deve stabilire le procedure per il rullaggio per garantire la sicurezza delle operazioni e aumentare la sicurezza in pista."

7. Nell'allegato VIII (parte SPO), la numerazione del paragrafo SPO.GEN.120 viene modificata come segue:

"NCC.GEN.~~120~~121 Rullaggio di velivoli"

8. Nell'allegato VIII (parte SPO) viene inserito il seguente paragrafo:

"SPO.GEN.120 Rullaggio di aeromobili

L'operatore deve stabilire le procedure per il rullaggio per garantire la sicurezza delle operazioni e aumentare la sicurezza in pista."

## *Articolo 2*

### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione*

*[...]*

*Membro della Commissione*